



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs.vo 117/2017)

L'anno 2026 (duemilaventisei), il mese di marzo, il giorno 04 (quattro), in Noventa Padovana, via Argine Sinistro Piovego n. 40/A, alle ore 20.00 (venti) si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione La Casa della Vita al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS D.lgs 117/2017: **deliberazioni** inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto, la presidente Marisa Bettio, la quale constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati, come risulta dal foglio presenze che resterà conservato agli atti dell'Associazione, per cui dichiara validamente costituita la riunione e di conseguenza atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui discussione nessuno si oppone.

La Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario della riunione Stefania Cappellato, la quale accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la presidente espone all'assemblea la bozza di statuto che è stato adeguato e formulato nell'ambito della procedura di iscrizione dell'ente al Runts – sezione G) Altri enti del Terzo settore. Tale adeguamento e discrezione sono richiesti sia per motivi di ordine legislativo poiché la qualifica di onlus non sarà più operativa e sostituita da quella di ETS nel terzo settore, nonché per poter essere presenti con la nuova veste nel panorama istituzionale nel quale l'associazione svolge le proprie attività. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ente ha provveduto ad effettuare i seguenti adeguamenti:

- inserimento della previsione per la quale l'efficacia dell'utilizzo dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore;
- ridefinizione organica delle attività di interesse generali svolte, nonché inserimento della previsione per la quale l'associazione può esercitare, a norma degli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse (purché secondarie e strumentali) e di raccolta fondi;
- riformulazione delle previsioni riguardanti le modalità di adesione all'associazione nonché di scioglimento del rapporto sociale;
- adeguamento degli organi dell'associazione in armonia con quanto previsto dal Codice del Terzo settore, nonché inserimento delle previsioni per le quali:
 - l'elezione di tali organi è informata a criteri di massima libertà di partecipazione;



- ogni carica è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per l'organo di controllo, se nominato.
- riformulazione delle funzioni attribuite rispettivamente all'Assemblea degli Aderenti e al Consiglio Direttivo, rendendo le previsioni coerenti con la normativa del Codice del terzo settore;
- inserimento della previsione per la quale le riunioni degli organi associativi possono avvenire anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- con riferimento al Consiglio Direttivo, prevedere che, in caso di decadenza di uno o più dei componenti del Consiglio, nell'impossibilità di nomina dei primi tra i non eletti, compete all'Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.
- adeguamento e riformulazione di numerosi articoli in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e nello specifico:
 - organi di controllo e di revisione;
 - patrimonio dell'associazione;
 - libri sociali;
 - attività dei volontari;
 - esercizio finanziario ed informativa sociale.

Conclusa l'esposizione e, dopo una discussione, l'assemblea delibera all'unanimità degli associati di approvare il nuovo testo della Statuto che viene allegato al presente verbale e di procedere con il deposito dello statuto, una volta registrato presso agenzia delle Entrate, al RUNTS al fine di perfezionare la procedura di iscrizione. L'assemblea all'unanimità delega la Presidente Marisa Bettio, in quanto legale rappresentante, ad eseguire tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo testo statutario deliberato apportando qualora richiesto dalle amministrazioni pubbliche competenti tutte le modifiche ritenute utili e necessarie all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno prende la parola.

La Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, alle ore 21.10 (ventuno e dieci minuti) dichiara chiusa l'assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Noventa Padovana (PD), li 04/03/2026

Segretario

Stefania Cappellato

Presidente

Marisa Bettio

LA CASA DELLA VITA Onlus

Via Argine Sx Piovego, 40/A - 35027 Noventa Padovana (PD)

CF: 92224390283

BCC BANCA ANNIA IBAN: IT74 C084 5212 1000 3013 0029 512

Web: www.lacasadellavitaonlus.org e-mail: info@lacasadellavitaonlus.org <https://www.facebook.com/casadellavita.onlus>

STATUTO dell'Associazione

“La Casa della Vita - ETS”

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “La Casa della Vita - ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”.

L'associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS”. L'efficacia dell'inserimento della denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ETS ed ente del Terzo settore, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Noventa Padovana (PD). La variazione di sede nell'ambito del Comune di Noventa Padovana (PD) non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate e uffici distaccato o di rappresentanza dell'associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

L'associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all'art. 18 del presente statuto.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini politici e non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al paragrafo successivo, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'associazione opera nei settori dell'assistenza sociale, socio-assistenziale, sanitaria ed inserimento lavorativo di soggetti in condizione di povertà, fragilità e marginalità, con lo scopo di promuovere iniziative ed attività finalizzate alla solidarietà nazionale e internazionale, rivolta in particolare a situazioni/ambienti con contesti socio-economici più vulnerabili.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, le attività svolte dall'associazione possono essere così di seguito riassunte:

- assistenza sociale e socio-sanitaria dirette a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare a coloro che si trovano in condizione di povertà, senza distinzione di colore, razza, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie, in particolare dei soggetti minorenni;
- miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovano i soggetti al punto precedente;
- promozione di interventi in ambito formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti che versano in stato di povertà o a rischio di marginalità;
- promozione di attività finalizzate alla difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei soggetti più deboli, in particolare delle donne, dei giovani, dei soggetti diversamente abili, dei migranti, degli anziani, dei tossico-dipendenti, dei carcerati e degli ex carcerati;

- definizione di programmi di aiuto e sostegno, anche attraverso le cosiddette “adozioni a distanza” di bambini orfani e/o abbandonati e/o bisognosi dei paesi sottosviluppati e/o in via di sviluppo nonché ai loro gruppi familiari e/o alle loro comunità, in difesa dei loro diritti, così come contemplati nella Convenzione ONU sui diritti dei bambini, come, a titolo esemplificativo, il diritto all’uguaglianza senza qualsivoglia distinzione, il diritto ad un sano sviluppo fisico e psichico, ad un’alimentazione sufficiente, ad una casa, a cure mediche, ad un’istruzione gratuita, all’assistenza, alla protezione della violenza e dallo sfruttamento ecc.;
- organizzazione di centri di raccolta, anche permanenti, di indumenti nuovi o usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate e quant’altro possa essere necessario alle persone svantaggiate di cui al primo punto;
- collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività simili a quella dell’associazione.
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altre, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

L’associazione, inoltre, nell’ambito dei programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza e dei progetti di sviluppo in paesi del terzo Mondo, potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o convenzioni con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel paese estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale di solidarietà sociale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L’associazione esercita, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che gli enti pubblici e privati e/o associazioni che condividono le finalità della stessa ed intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato salvo il versamento della quota associativa annuale, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile anche *mortis causa* e non rivalutabile.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza per le persone fisiche;
- b) l'indicazione della ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e qualifica della persona che sottoscrive la domanda per le persone giuridiche, associazioni ed enti;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo di solidarietà sociale e l'attività svolta dall'associazione, nonché di accettare o respingere la domanda di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La qualifica di associato diventerà operativa con il versamento della quota associativa annuale. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia effettuato il versamento della quota associativa annuale la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della stessa e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ARTICOLO 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di:

- partecipare nelle assemblee, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo i termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato è intrasmissibile, fermo restando le seguenti cause di scioglimento del rapporto associativo:

- a) dimissione volontaria mediante esercizio del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata / PEC al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato;
- b) decesso;

- c) mancato versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio entro il termine previsto per il pagamento;
- d) esclusione deliberata a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo nei casi di:
 - comportamenti che contravvengono agli obblighi nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
 - comportamenti che arrecano un danno materiale o morale all'associazione.

L'esclusione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla stessa, devono essere comunicate agli associati interessati per iscritto.

Quanto appena affermato non si applica per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Contro tale provvedimento, l'associato escluso può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione, chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea, la quale dovrà essere appositamente convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'associato escluso.

Dal momento dell'esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, al momento della delibera assembleare che deciderà sull'esclusione o meno, l'associato è da ritenersi sospeso e si deve astenersi dalla vita associativa e da qualsiasi attività conseguente.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale nonché di ogni altro versamento eseguito in favore dell'associazione. Gli eredi o legatari degli associati defunti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale nonché di ogni altro versamento eseguito in favore dell'associazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, se nominato;
- e) l'organo di revisione, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto disposto dalla legge, ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per gli organi di controllo e revisione, se nominati.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante le seguenti alternative forme di convocazione:

- avviso da affiggersi almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite;
- avviso scritto inviato a ciascun associato con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo) che garantisca la prova dell'avenuta ricezione da recapitarsi agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione

La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione, agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le delibere assembleari saranno rese a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risulteranno assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'adunanza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eventuale elezione degli Organi di Controllo e di Revisione, se nominati;
- c) approvazione del bilancio consuntivo e se obbligatorio per legge, del bilancio sociale;
- d) approvazione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dall'associazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) delibera sull'ammissione di coloro che intendono far parte dell'associazione in qualità di associato e per cui la domanda di ammissione è stata rigettata dal Consiglio Direttivo;
- g) approvazione di eventuali regolamenti interni;
- h) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto.
- su eventuale scioglimento, trasformazione, fusione scissione dell'associazione;
- su eventuale liquidazione dell'associazione con conseguente devoluzione del patrimonio;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è costituita validamente quando siano presenti almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed esecutivo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7 eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annua. L'Assemblea all'atto della nomina fisserà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti, senza limite di numero di mandati.

Il mandato è gratuito. I consiglieri possono ricevere solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, compete all'Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente, che svolgerà le funzioni del Presidente qualora quest'ultimo fosse impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell'associazione;
- b) redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nonché di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente raggiunti;
- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e) predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere eventuali regolamenti interni;
- g) determinare l'ammontare delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
- h) nominare eventuale personale dipendente e/o collaboratori;
- i) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- j) amministrare e gestire il patrimonio dell'associazione;
- k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, delegando il Presidente e/o il Vicepresidente per l'esecuzione degli stessi;

- l) sorvegliare il buon andamento amministrativo ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- m) curare l'osservanza dello statuto nonché di eventuali regolamenti interni;
- n) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- o) adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'associazione;
- p) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- q) deliberare ed inoltrare l'eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione;
- r) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell'associazione, sia ordinarie che straordinarie, delegandone l'esecuzione al Presidente e/o Vicepresidente, i quali potranno avvalersi di terzi per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti, conferendo, ove necessario, le relative procure.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

Le adunanze sono indette a mezzo lettera, da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono o telefax o telegramma o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del consiglio direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio direttivo si ritiene svolto nel luogo ove è presente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le delibere si adottano a maggioranza semplice con voto palese. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, verranno conservati agli atti. Potranno essere consultati dagli associati previa richiesta scritta e motivata fatta pervenire al presidente il quale deciderà in merito, sentito il Consiglio.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad uno o più membri del Consiglio stesso, anche disgiuntamente, parte dei propri poteri nei limiti determinati nelle dichiarazioni di delega.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vicepresidente, tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di decadenza il nuovo presidente dura in carica per il rimanente periodo di mandato e decade quindi con gli altri amministratori.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – nonché il compimento di tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno;
- b) convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) ordinaria amministrazione sulla base delle delibere degli organi sociali, riferendo a questi ultimi in merito all'attività svolta;
- d) cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- e) assunzione di personale dipendente e/o collaboratori per l'associazione;
- f) firma degli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le delibere approvate;
- g) stipulazione dei contratti dell'associazione previa delibera del Consiglio direttivo;
- h) apertura di conti correnti presso istituti di credito;
- i) accettazione di lasciti, donazioni ed eredità con beneficio di inventario salvo ratifica assembleare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I suoi componenti durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 può essere nominato dall'assemblea un organo di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- b) beni immobili acquistati dall'associazione;
- c) ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi dell'associazione e lo svolgimento della propria attività, l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) quote associative ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare;
- b) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, incluse le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) proventi, ricavi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- d) donazioni e lasciti elargiti da parte di persone fisiche o giuridiche; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario e ratificate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- e) contributi versati da enti privati o pubblici, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- f) messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di enti di qualsiasi genere o natura;
- g) proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate;
- h) fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- i) offerte, in Italia e/o all'estero, contributi anche statali, donazioni, lasciti testamentari da privati cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, imprese;
- j) ogni altra entrata ammessa dalla Legge e compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni liberi dalla richiesta scritta, indirizzata al consiglio direttivo. In particolare, la consultazione dei menzionati libri potrà avvenire, previo accordo della data, presso la sede dell'associazione, senza asportare gli stessi, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari d'ufficio nei tempi indicati dall'associazione. Le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Entro 120 dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo redatto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, a cura del consiglio direttivo, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea Straordinaria degli associati, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. nei modi prescritti dal Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea straordinaria di scioglimento.

ARTICOLO 19 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Manise petto

AGENZIA DELLE ENTRATE	
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg.	12 MAR 2026 S.3
Reg. n°	433
€	200,00



IL FUNZIONARIO (*)

Massimo Ranzato
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pado Enrico